## $STUDIO \;\; BELCASTRO$

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151 e-mail <u>claudio.belcastro@studiobelcastro.it</u> web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni
Dott. Antonio Albanese
Dott. Emanuela Candido
Rag. Maria Teresa Cimarosa
Dott. Saverio Leotta
Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle
Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/2016 DEL 10/04/2016

#### **Indice Argomenti:**

- 1. Bonus per investimenti al Sud (2)
- 2. L'indetraibilità assoluta dell'iva sui fabbricati "abitativi"

#### 1) BONUS PER INVESTIMENTI AL SUD (2)

Facendo seguito a quanto già sinteticamente anticipato al punto 1.7.1 della nostra precedente circolare mensile n. 1 del 13/1/2016 ed al n. 1 della nostra precedente circolare mensile n. 3 del 6/3/2016, riteniamo utile riportare in queste pagine un approfondimento sul tema del Credito di imposta per acquisto di beni strumentali al Sud, sinteticamente e liberamente tratto da una pubblicazione Fiscal News.

Le imprese che intendono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle Regioni Basilicata, <u>Calabria</u>, Campania, Puglia, <u>Sicilia</u>, Molise, Sardegna e Abruzzo devono presentare la comunicazione a partire dal <u>30 giugno 2016</u> fino 31 dicembre 2019.

Infatti, le modalità di fruizione e il modello da inviare sono stati approvati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo u.s..

Si ricorda che il credito d'imposta è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2016 per <u>le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite nelle regioni del Mezzogiorno</u>, ma non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria, a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, dell'industria carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Danno diritto al <u>credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi (nello specifico, macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.</u>

Il bonus è riferito agli <u>investimenti realizzati dal 1º gennaio 2016</u> e fino al 31 dicembre 2019 e la sua misura è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: <u>20% per le piccole imprese</u>, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

La citata Legge di stabilità 2016 ha previsto l'obbligo, da parte dei soggetti interessati, di un'apposita comunicazione; le modalità e i termini erano demandati a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ora approvato.

Con la stessa Legge è stato stabilito che <u>la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza</u> costituisce presupposto per fruire del bonus.

Il modello per la richiesta di attribuzione, approvato con il provvedimento del 24 marzo u.s., è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati dell'impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia del credito o alla rettifica di una precedente comunicazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dagli impegni assunti con la sottoscrizione, dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva, e dal quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Il modello è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento in commento (emanato dall'Agenzia delle entrate) stabilisce <u>che la comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica</u>, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software "Creditoinvestimentisud", disponibile sul sito dell'Agenzia stessa.

<u>Il credito d'imposta può essere utilizzato dal beneficiario solo in compensazione presentando il modello F24</u> esclusivamente tramite i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, <u>a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.</u>

I **soggetti incaricati** della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del software citato, nonché

copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta ricezione e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

La **competenza** per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione è affidata al Centro operativo di **Cagliari**.

Sarà l'Agenzia delle Entrate a trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico tutte le comunicazioni pervenute, per le quali ha rilasciato ricevuta con esito positivo, per le attività di competenza.

## 2) <u>L'INDETRAIBILITA' ASSOLUTA DELL'IVA SUI FABBRICATI "ABI-TATIVI"</u>

Per come riportato in un articolo pubblicato su Fiscal-Focus, la Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha stabilito il principio secondo cui le disposizioni di legge <u>precludono, in maniera assoluta, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di fabbricati accatastati come abitativi</u>, salvo che l'acquirente non sia un'impresa che ha per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei predetti fabbricati.

La fattispecie oggetto di giudizio trae origine da un **avviso di accertamento** con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto un credito IVA, chiesto a rimborso, derivante dall'acquisto di un immobile ad uso abitativo (una villa), in quanto il bene non può considerarsi strumentale all'attività dell'acquirente, poiché diversa da quella per la quale la preclusione della norma in esame non opera.

Il contribuente, impugnato l'avviso di accertamento, ha visto le proprie motivazioni respinte dal giudice di prime cure, ma accolte dal giudice di seconde cure.

Quest'ultimo, infatti, ha ritenuto prevalente, sulla disposizione legislativa, il **giudizio di strumentalità sul bene**, valutato in fatto.

Dalle note integrative ai bilanci dell'anno d'imposta in cui è stato effettuato l'acquisto e dell'anno successivo risulta, infatti, l'intento di ristrutturare la villa e destinarla a sede dell'attività d'impresa.

Ricorda la Suprema Corte che, per regola generale, mentre le cessioni di beni (e le prestazioni di servizi) poste in essere da una società di capitali sono *ex lege* effettuate nell'esercizio d'impresa e rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, non lo stesso può dirsi per gli acquisti di beni (e di servizi), che assumono rilevanza ai fini del tributo, solo nel caso in cui si dimostri in concreto l'inerenza e la strumentalità di quanto acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale svolta.

Qualora la strumentalità non risulti immediatamente verificabile, devono **sussistere elementi obiettivi** che consentano di ritenere l'acquisto prodromico all'esercizio dell'attività d'impresa e destinato, almeno prospetticamente, a procurargli un lucro.

L'onere probatorio è più stringente in casi come quello in esame, in cui esiste una norma che espressamente statuisce l'esclusione della detrazione, qualora non si verifichino determinate condizioni (i.e. esercizio di attività di costruzione di detti immobili).

Secondo la Suprema Corte, in questi casi, il contribuente dovrà dar prova concreta non solo dell'inerenza, ma anche dell'**effettiva riconduzione del bene** ad una categoria diversa da quella per la quale vige l'esclusione del diritto in parola.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché il giudice di seconde cure non ha illustrato sulla scorta di quali elementi oggettivi abbia ritenuto di poter superare la limitazione di legge ed ha erroneamente posto l'onere della prova a carico dell'Ufficio.

La Corte di Cassazione ha concluso accogliendo il ricorso e rinviando la controversia alla C.T. Reg. per il riesame di merito.

Si nota, inoltre, che la Corte afferma il seguente principio: "ove l'operazione non rientri nell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, il compratore non ne dovrà dimostrare solo l'inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto, (...) ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra più nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base ad un criterio legale oggettivo, è prevista l'esclusione della detrazione".

In sede di primo commento, nonostante il tenore letterale del principio espresso, si ritiene resti valida la posizione assunta dalla Corte di Cassazione.

In tale occasione, è stata riconosciuta la **detraibilità dell'IVA** assolta sui lavori di ristrutturazione di un immobile, avente destinazione catastale abitativa (cat. A2), utilizzato per lo svolgimento di attività imprenditoriale di "affittacamere e case per vacanze".

La natura di bene strumentale era, dunque, stata verificata anche in caso di immutata categoria catastale.

In definitiva, in entrambe le sentenze, si riconosce la prevalenza della sostanza, ossia dell'effettiva strumentalità del bene, valutata in considerazione dell'attività esercitata.

Negli stessi termini la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate.

## **ALLEGATI**

Scadenzario tributario di Aprile 2016

## PRECEDENTI CIRCOLARI 2016

Numero	Del	Argomento
01/2016	13.01.2016	Legge di stabilità (novità in sintesi)
		Variazione tasso legale
02/2016	18.02.2016	Operazioni in contanti oltre i limiti
		Le scadenze fiscali per l'anno 2016
03/2016	06/03/2016	Bonus per investimenti al Sud
		Super ammortamento delle auto
		Nuovi limiti per la distruzione di beni

# SCADENZARIO TRIBUTARIO APRILE 2016

## Domenica 10

- Contribuenti "speciali" Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo" e per le "attività marginali"
- Colf Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di famiglia relativi al trimestre gennaio-marzo da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps
- Comunicazione operazioni rilevanti "Spesometro" Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti mensili, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi nell'anno precedente (rinviato per il solo corrente anno 2016 al 20 aprile)
- Iva Comunicazioni annuali dati black-list Invio telematico annuale degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (scadenza prorogata per il solo corrente anno 2016 al 20 settembre p.v.)

## Mercoledì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del II periodo contabile (marzo-aprile) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il VI periodo contabile precedente (novembre-dicembre anno precedente)

## Venerdì 15

- **Iva** Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- Assistenza fiscale 730 Termine iniziale per dipendenti e pensionati per l'accesso alla dichiarazione pre-compilata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

## Sabato 16

- Delega Unica Modello F24 :
  - Iva Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
  - Ritenute Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - o **Inps** Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - o Inps Collaboratori Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - o Inps Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - o **Enpals** Versamento contributi dovuti per il mese precedente
  - o Inpdai Versamento mensile dei contributi previdenziali
- Consolidato nazionale Comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la tassazione consolidata
- Accise Imposte di fabbricazione Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- Inpgi Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

#### Mercoledì 20

- Casagit Fpi Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai Previndapi -** Versamento dei contributi relativi al trimestre gennaiomarzo e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- Assistenza tecnica misuratori fiscali Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel primo trimestre dell'anno in corso
- **Conai** Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi
- Comunicazione operazioni rilevanti "Spesometro" Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti <u>trimestrali</u>, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi nell'anno precedente (<u>scadenza valida anche per i contribuenti mensili per il solo corrente anno 2016</u>)

## Lunedì 25

- **Enpaia** Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) –** Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals Mod.** 031/CM Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre Gennaio-Marzo
- Intrastat Elenchi "mensili" operazioni intracomunitarie Presentazione "telematica" agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "mensili" superiori a 50 mila Euro
- Intrastat Elenchi "trimestrali" operazioni intracomunitarie Presentazione "telematica" agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "trimestrali" superiori a 50 mila Euro

## Giovedì 28

- **Preu — Prelievo unico erariale** — Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del II periodo contabile (marzo-aprile) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il VI periodo contabile precedente (novembre-dicembre anno precedente)

#### Sabato 30

- Società di capitali Termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte delle società il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (giorno 30 per anni ordinari e giorno 29 per anni bisestili)
- Iva Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva Rimborsi infrannuali** Presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta a credito relativa al I trimestre dell'anno in corso per i contribuenti di cui all'art. 38-bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
- Imposta di registro Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° aprile e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° aprile del relativo anno
- **Imposta di registro** Scade il termine per eseguire la denuncia dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre Gennaio-Marzo (tassa fissa)
- Imposta di bollo Metodo virtuale Pagamento della seconda rata bimestrale (marzo-aprile) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale

- **Iva intracomunitaria** Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di marzo la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di febbraio
- **Enasarco Firr** Termine ultimo per la consegna agli agenti e rappresentanti del riepilogo delle somme versate nell'anno precedente
- Ambiente Dichiarazione Mud per i rifiuti Scade il termine per la presentazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale
- **Inps Modelli Gla** Presentazione all'Inps, su supporto magnetico, della denuncia riepilogativa relativa all'anno precedente dei percipienti compensi di collaborazione co-ordinata e continuativa e dei venditori porta a porta
- Inps Mod. DM 10/2 Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- Accise Rimborso agli autotrasportatori Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel primo trimestre dell'anno corrente e da presentare all'Agenzia delle dogane
- Cassa Forense Cassa previdenza avvocati Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Enpam Cassa previdenza medici** Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- **Enpaf Cassa previdenza farmacisti –** Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Enpab Cassa previdenza biologi** Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali

## NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)